

## Individuazione delle notizie da iscriversi nel registro modello 45.

(Risposta a quesito del 15 luglio 2009)

«Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

- letto il quesito posto dal Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di ..., in data 30 maggio 2008 corredato da successivi seguiti del 7 marzo 2009 e del 4 aprile 2009, in merito alla corretta individuazione delle notizie da iscriversi a registro modello 45;
- premesso che nella nota del 30 maggio 2008 il dott. ... evidenziava la sussistenza di un contrasto interpretativo, interno all'ufficio, in merito alla tipologia di affari oggetto di iscrizione a modello 45 (fatti non costituenti reato) del registro generale degli affari penali, indicando anche le norme che disciplinano la materia nonché alcune pronunce della Corte di cassazione sul tema di senso assolutamente limitativo in merito alla possibilità di ricorrere a tale canalizzazione della notizia laddove la stessa esuli dal cd. genere delle "pseudo notizie di reato";
- rilevato che l'originario quesito formava oggetto di delibera di Sesta Commissione con la quale si concludeva nel senso di ritenere che la questione posta "riguarda esclusivamente profili di interpretazione normativa e quindi in concreto di attività giurisdizionale e che pertanto risulta preclusa al Consiglio la possibilità di intervento in sede dirimente o di semplice indirizzo";
- rilevato altresì che la pratica discussa al plenum del 7 luglio 2008 veniva ritrasmessa in Commissione sia per un problema di motivazione sia per una eventuale competenza residuale riservata alla Settima Commissione;
- osservato che la Settima Commissione in data 3 giugno 2009 trasmetteva la pratica alla Sesta Commissione per competenza interna;
- rilevato che fra gli atti trasmessi dalla Settima Commissione risulta una relazione dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia in merito alla ispezione ordinaria eseguita, fra gli altri uffici, alla Procura della Repubblica del Tribunale di ... dal 15 gennaio all'8 marzo 2008, relazione dalla quale si evince (foglio 1093 e ss) che l'oggetto dell'indagine ha riguardato anche gli atti non costituenti notizie di reato;
- rilevato in particolare che è stato osservato come "sovente sono disposte indagini in merito ad atti non costituenti reato senza il preventivo trasferimento dell'iscrizione in un registro delle notizie di reato. Per le valutazioni di competenza, è stata trasmessa separata nota all'Ispettore Capo dell'equipe. L'archiviazione delle informative è disposta con provvedimento interno, sottoposto anche all'esame del Procuratore ovvero con richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, non necessariamente nei casi di attivazione delle indagini."

Osservato, quanto al lamentato utilizzo improprio del modello 45, che eventuali disfunzioni sono state oggetto di accertamento da parte dell'Ispettorato generale il quale, in presenza di comportamenti tali da configurare illecito disciplinare, è tenuto alla segnalazione obbligatoria al Ministro della giustizia;

- rilevato altresì che in merito all'originario quesito posto dal dott. ... non è compito del Consiglio fornire interpretazioni o direttive circa l'utilizzo dei modelli per l'iscrizione dei fatti aventi o non aventi rilievo penale, trattandosi di valutazione propriamente giudiziaria rimessa alla interpretazione e alla discrezione del Procuratore della Repubblica e dei singoli magistrati designati alla trattazione degli affari, tanto che sul punto evidenziato si è pronunciata più volte la Corte di cassazione anche a sezioni unite fornendo una interpretazione assolutamente restrittiva circa l'utilizzo del registro delle non notizie di reato;

tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

l'archiviazione della pratica.».

(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?

xai=AKAOjsuidMmW81j6uzXutSJH0Un6ztWhfa\_Gtnxc9cDavY5RFQcuUec6ZAlrmymM3xJK9BEaA18fk6ys\_QT7XPz\_MqbFaawuQWsz7kDjMU1hib6MXmfETyOIdZgKSRi7Xh-ZDX23rgrtgk2lzet4cNpARgv7CutzjKBoNgKEw9tD1TB-FmkTb4-PCHQ0isZLxYX2M7KBZLuAV9Lejq1prjqhKILPw2yG6-2ohQ0dwdYDX7radB9ju5BEIaxfCUOqPOsrNPQ&sig=Cg0ArKJSzL-283YAtH4WEAE&urlfix=1&adurl=http://www.immobiliare.it/Napoli/vendita\_case-Napoli.html?&utm\_medium=skin\_localix&utm\_campaign=Napoli)



la Repubblica **TORINO**.it (http://torino.repubblica.it)

05 Settembre 2016 - Aggiornato Alle 09.53

Cerca: Archivio La Repubblica dal 1984 Cerca

Cerca: Cerca nel Web con Google Cerca

Home (/) Cronaca (/cronaca/) Sport (/sport/) Foto (/foto/) Video (http://tv.repubblica.it/edizione/torino/)



Sei in: Repubblica Torino (/) / Cronaca (/cronaca/) / Caso Cancellieri-Ligresti che ...

Stampa Mail Condividi

## Caso Cancellieri-Ligresti che cos'è il "modello K"

Il fascicolo aperto dalla Procura di Torino sulla vicenda del ministro della Giustizia è quello che non riguarda notizie di reato, ma fatti "che possono richiedere approfondimenti"

Lo leggo dopo



Sulla vicenda Cancellieri-Ligresti la Procura di Torino, comunicando che "nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati", ha aperto un fascicolo "modello K", ovvero riguardante "atti relativi a fatti nei quali non si ravvisano reati allo stato degli atti, ma che possono richiedere approfondimenti", scrive la stessa Procura.

Più comunemente noto come "modello 45", è uno dei modelli del registro delle notizie di reato, previsti dall'articolo 335 del codice penale, nel quale vengono

iscritte "le notizie non costituenti fatti di reato, la cui rivelazione non configura violazione del segreto istruttorio, non essendo idonee a mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari che si avvia soltanto con l'iscrizione della notizia di reato nel 'modello 21'" (dove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall'origine risulta individuato il nome del presunto responsabile, o per le quali un possibile responsabile venga individuato dopo l'iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti).

Nel "modello K" vengono dunque iscritte le cosiddette "pseudo-notizie" di reato che necessitano di una ulteriore fase di accertamenti "preliminari". Qualora in seguito ad essi si evidenzia la notizia di reato, il pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione nel "modello 21" (se si tratta di persona conosciuta) o nel "modello 44" (se si tratta di persona ignota), in caso contrario, invece, il Pm potrà autonomamente, senza richiesta al gip, archiviare la vicenda.



TAG

caso Cancellieri (http://www.repubblica.it/argomenti/caso\_Cancellieri),


Procura di Torino (http://www.repubblica.it/argomenti/Procura\_di\_Torino),

modello k (http://www.repubblica.it/argomenti/modello\_k),

Annamaria Cancellieri (http://www.repubblica.it/protagonisti/Annamaria\_Cancellieri)


(18 novembre 2013)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



(http://quotidiano.repubblica.it/home?source=detart)

Previsioni meteo nel comune di TORINO (http://meteo.repubblica.it/tempo\_italia/previsioni/Torino/P)



RISTORANTI E LOCALI (HTTP://TORINO.REPUBBLICA.IT/RISTORANTI/TORINO/INDEX.HTML) Ristorante (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/ristorante)

Pizzeria (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/pizzeria) Pub (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/pub)

Osteria (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/osteria)

Pasticceria (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/pasticceria)

Enoteca (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/enoteca)

Aperitivo (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/aperitivo)

Paninoteca (http://torino.repubblica.it/ristoranti/torino/categoria/paninoteca)

(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?

\_Gtnxc9cDavY5RFQcuUec6ZAlrmymM3xJK9BEaA18fk6ys\_QT7XPz\_MqbFaawuQWsz7kDjMU1hib6MXmfETyOIdZgKSRrgwYrIzV-7Xh-9tD1TB-FmkTb4-PCHQ0isZLxYX2M7KBZLuAV9Lejq1prjqhKILPw2yG6-2ohQ0dwdYDX7radB9ju5BEIaxfCUOqPOsrNPQ&sig=Cg0ArKJSzL-

4

**L'archiviazione delle non notizie di reato iscritte a modello 45.**

Corte di Cassazione, Sezione III, 10 giugno 2014- 2 ottobre 2014 n. 40813

(Presidente Fiale; Relatore Franco; Pm – concl. conf. - Baldi; Ricorrente . PM in proc. ignoti).

**Pubblico ministero penale- Attività - Indagini preliminari - Chiusura- Fascicolo iscritto a modello 45- Richiesta di archiviazione- Provvedimento del giudice di non luogo a provvedere - Abnormità** (Cp, articoli 335, 408 e segg., 606)

E' abnorme e, quindi, va annullato senza rinvio, il provvedimento con cui il Gip, richiesto dal pubblico ministero di archiviare un fascicolo iscritto a "mod. 45", sul presupposto dell'insussistenza di una notizia di reato, abbia omesso di provvedere, restituendo gli atti al pubblico ministero, sul rilievo che la richiesta di archiviazione dovesse essere previamente filtrata da una iscrizione a "mod.21".

La Cassazione affronta la disciplina dell'archiviazione delle "non notizie di reato". E' tematica su cui è consolidata l'interpretazione giurisprudenziale. Infatti, come precisato dalle stesse Sezioni unite, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (c.d. "mod. 21") ha come esito necessitato l'inizio dell'azione penale o la richiesta di archiviazione, l'iscrizione di atti nel registro non contenente notizie di reato (c.d. "mod. 45") può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del pubblico ministero in relazione a quei fatti che fin dall'inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie *notitiae criminis*, qualora siano state compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l'eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di reiscrizione degli atti nel registro "mod. 21", in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell'azione penale indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato ne' su quella valutazione, ne' sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (cfr. Sezioni unite, 22 novembre 2000, PM in proc. ignoti; nonché, Sezione VI, 2 marzo 2006, PM in proc. ignoti). Da questa ricostruzione, deriva, secondo la citata giurisprudenza, che è pertanto abnorme il provvedimento con cui il Gip, richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta, disponendo la restituzione degli atti stessi al pubblico ministero, sul rilievo della natura di quell'iscrizione, indicativa dell'inesistenza di una *notitia criminis*. Va soggiunto che è allora coerente con la disciplina di settore, come reinterpretata dalla Corte di legittimità, quello in forza del quale per i fascicoli ritualmente iscritti a "mod. 45", rispetto ai quali non si sia proceduto a svolgere investigazioni [diverse dalla mera acquisizione documentale e/o "testimoniale" a riscontro materiale di quanto esposto] e rispetto ai quali, comunque, non si apprezzi *ictu oculi* la sussistenza del *fumus* di una qualsivoglia fattispecie incriminatrice, la relativa definizione vada fatta *de plano* direttamente dal pubblico ministero, con trasmissione [motivata, sia pure nei sintetici limiti in cui la giustifichi la singola vicenda] degli atti all'archivio. Quindi, senza investire il Gip con formale richiesta di archiviazione. Gli atti è necessario che vengano trasmessi al Gip con formale richiesta di archiviazione [nel caso senza la necessità di dover procedere a trasferire l'iscrizione dal "mod. 45" ai registri "mod. 21" o "mod. 44": v. la citata decisione delle Sezioni unite] solo nel caso di svolgimento di indagini preliminari [diverse ed ulteriori rispetto all'acquisizione documentale e testimoniale di cui si è detto, il cui contenuto [e il relativo esito] è opportuno venga sottoposto alla doverosa valutazione del giudicante.

Giuseppe Amato

## REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO (MOD. 45)

Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 335 c.p.p., le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (1) comma) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (2) comma) deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all'attuale registro generale «C».

In esso verranno iscritti, con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali etc.).

L'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell'art. 109 disp. att. c.p.p.

Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato (12) (13).

(12) D. FERRARA, *Gli atti non costituenti notizia di reato ed il registro Mod. 45*, in *Rivista delle Cancellerie*, 1991, 6, pag. 513. *Il Min. Giust. e Giust. — Aff. pen. — con nota in data 22-5-1991*, in *Documenti Giustizia*, 1991, pag. 123, ha chiarito quanto segue:

«Si conferma l'adesione all'orientamento già espresso in risposta al quesito del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto del 13 gennaio 1990, secondo cui le informative non costituenti notizie di reato non sono soggette ad un procedimento formale di archiviazione, ai sensi degli artt. 409 e 411 c.p.p.

La difforme tesi sostenuta dall'Ispektorato trae conforto solo apparente dalla sentenza cass. Sez. III, 28 gennaio 1991 (allegata alla nota) che, di fatto, esamina fattispecie del tutto diversa e rappresentata dalla già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato di un fatto denunciato come tale e in ordine al quale il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente rifiutato l'archiviazione perché detto provvedimento «sarebbe previsto dal sistema processuale esclusivamente per i fatti astrattamente e dall'inizio contemplati come ipotesi di reato».

Nella realtà, la situazione che merita disamina è quella, in un certo senso propedeutica, concernente l'obbligo di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. delle cosiddette notizie non qualificate di reato, di quelle informative cioè, che, diversamente dalle denunce, dal referto, dalla querela (artt. 331-334, 341-343 c.p.p.), non sono *ex lege* qualificate come «notizie di reato» e la cui qualificazione è, invece, rimessa alla valutazione dell'organo di indagine.

Al riguardo, la valutazione dell'organo di indagine può condurre a due esiti: l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nel caso in cui l'informativa assurga, ad avviso del Pubblico Ministero, a notizia di reato, o l'invio diretto all'archivio nel caso in cui il Pubblico Ministero stesso pervenga a conclusioni opposte.

La sostanza del problema è ben colta nella sent. cass. v. 25 gennaio 1991, imp. Boschetti, che correttamente, come si legge nella massima, sostiene: «Il provvedimento di archiviazione deve essere adottato dal G.I.P. su richiesta del P.M. solo se si è in presenza di una notizia di reato».

Ne consegue che laddove si tratti di notizie non qualificate di reato (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso o di contenuto assurdo, informative riguardanti eventi accidentali etc.), che il Pubblico Ministero ritiene prive di rilevanza penale, esse vanno inviate direttamente all'archivio e non divengono suscettibili né di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari né, per l'effetto, di dar luogo a pronunce del giudice.


Una soluzione del genere non può scalfire il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dal momento che si tratta appunto di «atti privi di rilevanza penale», va da sé che la soluzione proposta (e che si ripete, non fa altro che ribadire le conclusioni già svolte da codesta Direzione nel richiamato parere del 13 gennaio 1990) riguarda esclusivamente le cc.dd. notizie non qualificate di reato e non anche quelle per le quali la valutazione come notizia di reato è operata *ex lege*:

come d'altronde emerge dalla stessa lettera dagli artt. 331-333, 334, 336 c.p.p.; 361-365 c.p. Articoli, quelli appunto citati, che fanno sorgere l'obbligo o la facoltà di denuncia, querela e referto in presenza di «fatti reato»: rispetto ai quali, cioè, il cittadino, il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio operano già una loro valutazione che preclude quella iniziale (o propedeutica all'iscrizione nel registro) da parte del Pubblico Ministero.

(13) Dubbi vengono avanzati sulla legittimità della prassi, invalsa presso qualche Procura di disporre accertamenti tecnici in ordine a fatti iscritti nel Reg. Mod. 45. La perplessità concerne l'anticipazione di spese di giustizia per attività di indagine inerenti fatti che per valutazione dello stesso P.M. non costituiscono notizia di reato. Pertanto, ove la necessità di disporre accertamenti tecnici si appalesi successivamente all'iscrizione del fatto nel Reg. Mod. 45 si deve procedere, prima o contestualmente agli ulteriori accertamenti, a nuova iscrizione della notizia nell'apposito registro (cfr. Note Dir. Gen. Aff. Pen. n. 13 1.60.868/89 del 18 ottobre 1989, in *Rivista*, 1990, 55, e n. 128.8.2037/89 del 20 luglio 1990, in *Rivista* 1990, 420). L'inosservanza di tale formalità non sembra, tuttavia, determinare alcuna responsabilità contabile del rappresentante del P.M. trattandosi di spese affrontate per appurare l'esistenza di un eventuale delitto e che, pertanto, rimangono a carico dell'Erario in mancanza di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Vedi Att. non costituenti notizia di reato. Indagini e spese di consulenza, in *Rivista*, 1995 pag. 395 Ss.

Ad esempio, la trasmissione all'Ufficio della Procura della Repubblica da parte del tribunale di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato: ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (e che non costituisce attività di indagini preliminari) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta l'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

 Cercare ed inserire